

REGIONE SICILIANA  
*AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE– PALERMO*  
Sede legale: Via Giacomo Cusmano, 24 – 90141 Palermo –

REGOLAMENTO  
( deliberazione n. 726 del 30.07.2012)

Il presente regolamento disciplina l'accesso all'impiego e i criteri generali per la valutazione dei titoli per la formulazione delle graduatorie del personale dirigenziale e non a tempo indeterminato e determinato, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia, del DPR n. 483/97 ( Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN) del DPR n. 220/2001 ( Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN), dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento.

BANDO DI CONCORSO

L'assunzione in servizio è disposta nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica e nel rispetto delle norme in materia, mediante bando di concorso pubblico indetto con apposita deliberazione.

Il bando di concorso, sia per il tempo indeterminato che determinato, viene pubblicato per estratto sia sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed integralmente sul sito aziendale dell'ASP.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Altresì, il bando è:

- pubblicato mediante l'affissione all'albo aziendale, per tutta la durata utile per la presentazione delle domande di ammissione;
- notificato all'Assessorato Regionale della Salute, a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia, all'U.O. " Relazioni sindacali" per la debita informativa alle OO.SS. più rappresentative in sede Regionale ed aziendale.

AMMISSIONE CANDIDATI

Alle selezioni ( sia a tempo indeterminato che determinato) sono ammessi tutti coloro che presentano domanda di partecipazione con riserva dell' accertamento del possesso dei requisiti, da parte del competente ufficio, prima dell'eventuale atto di nomina. Qualora dall'esame della domanda e della documentazione prodotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l'ammissione, l'Amministrazione con apposito provvedimento dispone l'esclusione dal concorso e la decadenza dal diritto alla nomina.

RISERVA DI POSTI

Il bando di selezione ( per le assunzioni a tempo indeterminato) tiene conto delle riserve di posti previste dalla normativa in vigore al momento dell'indizione del concorso.

## 1) TEMPO INDETERMINATO

### 1 A) *PERSONALE DIRIGENZIALE*

La normativa che disciplina la procedura concorsuale e la valutazione dei titoli del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale è il DPR del 10 Dicembre 1997 n. 483.

Ai sensi del predetto DPR n. 483/97 i punti per la valutazione dei titoli sono 20, così ripartiti:

- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 4.

#### Titoli di carriera massimo punti 10:

I titoli di carriera debbono essere valutati con i criteri ed i punteggi previsti, per ogni singolo profilo professionale, dal citato DPR n. 483/97.

Per la valutazione dei titoli di carriera dovranno essere osservati anche i seguenti principi generali:

- i servizi saranno valutati fino alla data che risulterà indicata nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il servizio svolto;
- qualora nella dichiarazione sostitutiva non sia specificata la durata, la posizione funzionale, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato lo stesso non sarà valutato;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà verrà accettata solo se redatta in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all'assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare, detta dichiarazione deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso;
- nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n° 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- i periodi di servizio omogeneo, prestati nella stessa posizione funzionale, sono cumulabili e in caso di servizi contemporanei sarà valutato quello più favorevole al candidato;
- i periodi di servizi prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- per i periodi di servizio non specificamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 Dicembre del primo anno al primo gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di gg. 30 o

- frazione superiore a gg. 15, non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
- il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
  - il servizio prestato ai sensi dell'art. 15 septies ed octies del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i. è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
  - l'attività ambulatoriale interna (art. 21, punto 1, DPR n. 483/97) se prestata nella disciplina a concorso o equipollente o affine è valutata, con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie con orario a tempo definito, punti 1,00 per anno. Ai fini della valutazione le autocertificazioni devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale ed in caso contrario non saranno valutati;
  - i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, documentati con la copia del foglio matricolare, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dalla vigente normativa concorsuale per i servizi presso pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, negli altri casi non sono valutabili;
  - i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del DPR n. 761/79; i servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza;
  - il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo d'impiego, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza, a condizione che la certificazione indichi chiaramente che la casa di cura è convenzionata o accreditata con il SSN e che il servizio è reso con rapporto di dipendenza;
  - per il servizio prestato all'estero si rimanda all'art. 23 del DPR n. 483/97;
  - il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate, purchè venga attestato nella certificazione l'iscrizione previdenziale ed il rapporto convenzionale con il SSN;
  - non saranno valutati nei titoli di carriera: attestati laudativi, l'attività professionale espletata presso strutture private non regolarmente convenzionate con enti pubblici, l'attività prestata a titolo di volontariato e l'attività libero-professionale a qualsiasi titolo;
  - non saranno valutati, altresì, gli incarichi svolti in dipendenza del servizio espletato quale compiti d'istituto;

- gli arrotondamenti di punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se le cifre decimali successive alla terza sono superiori a 500 e per difetto se tali cifre sono pari o inferiori a 500.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purchè ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

#### Titoli accademici e di studio massimo punti 3:

I titoli accademici e di studio saranno valutati, con riferimento a ciascun profilo professionale, secondo le norme previste dal citato DPR n. 483/97.

In particolare:

- per il profilo professionale di Dirigente Medico si precisa:

- 01) la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione non è valutabile;
- 02) la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e/o del D. Lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione, giusta nota del Ministero della Salute, Prot. n. 0019300-P-del 08/04/2011. Al fine della valutazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il conseguimento della specializzazione deve riportare la durata legale del corso e l'eventuale conformità alla normativa C.E.E. (D.Lgs. n° 257/91 e/o D.L.gs. n. 368/99). In mancanza di detta attestazione non sarà attribuito alcun punteggio.

- per la Dirigenza afferente al ruolo professionale, tecnico e amministrativo si precisa:

- 01) specializzazione o master di livello universitario di durata almeno annuale e con esame finale in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna, ove dalla certificazione non si evinca la durata non sarà attribuito alcun punteggio;
- 02) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, purchè attinenti alla posizione funzionale da conferire punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purchè ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, anche con riguardo ai vari livelli che il titolo possiede nell'ambito della formazione universitaria, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

#### Pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3:

Saranno valutati con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, alla eventuale collaborazione di più autori.

Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e/o autocertificate ai sensi del DPR n. 445/00.

Ai fini di una corretta valutazione, si terrà conto:

- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altre categorie di punteggio;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativi o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Si precisa che le pubblicazioni ed i titoli scientifici indicativamente potranno essere valutati come segue:

- pubblicazione di alta originalità, su riviste nazionali od internazionali, pertinente o attinente alla disciplina a concorso, di un solo autore fino a punti 0,50 ciascuna;
- pubblicazioni su riviste nazionali o locali pertinenti od attinenti alla disciplina a concorso, di un solo autore fino a punti 0,25 ciascuna.

I punteggi di cui sopra se le pubblicazioni sono di più autori vanno divisi per il numero degli autori, fermo restando che le pubblicazioni dovute a più autori possono formare oggetto di valutazione in favore di uno solo di essi quando sia possibile enucleare l'effettivo contributo arrecato dal soggetto al lavoro.

- titoli scientifici attinenti alla disciplina a concorso punti 0,10.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purchè ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali secondo la normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

#### Curriculum formativo e professionale massimo punti 4,00:

Al curriculum sarà attribuito un punteggio globale desunto attraverso l'esame delle attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, servizio di continuità assistenziale, attività libero-professionale nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici in conformità a quanto stabilito ai punti 1) 2) e 3) della lettera c) dell' art. 11 del DPR 483/97.

In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari, che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, che dovranno essere valutate come segue:

- 01) i titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale attinenti all'area funzionale a concorso saranno valutati con l'attribuzione di 0,02 punti per ogni credito ECM maturato, per un massimo del 30 % dei punti assegnabili; ciò ovviamente con riferimento esclusivo al personale soggetto ai crediti ECM
- 02) i titoli di partecipazione in qualità di relatore o tutor, a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale attinenti all'area funzionale a

concorso saranno valutati con l'attribuzione di 0,02 punti per ogni Credito ECM maturato per un massimo del 30% dei punti assegnabili; ciò ovviamente con riferimento esclusivo al personale soggetto ai crediti ECM.

- 03) i titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale non attinenti all'area funzionale a concorso non saranno valutati ;
- 04) idoneità nazionale prevista dal pregresso ordinamento nella disciplina a concorso punti 0,50;
- 05) idoneità in concorsi pubblici nella posizione funzionale superiore a quella oggetto del concorso punti 0,25;
- 06) attività didattica presso scuole del SSN o di altri enti pubblici, punti 0,15 per anno di insegnamento in proporzione alla durata ed indipendentemente dal numero delle materie di insegnamento per i periodi contemporanei;
- 07) borsa di studio attinente alla disciplina a concorso di durata di almeno tre mesi con valutazione finale punti 0,30 per anno, ove non si evinca la durata non sarà attribuito alcun punteggio ;
- 08) master di durata inferiore ad un anno punti 0,10;
- 09) attività libero professionale in Enti del SSN o di altri Enti pubblici e privati convenzionati punti 0,12 per anno;
- 10) non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi nella stessa posizione funzionale a concorso.

Per ogni altro titolo rientrante nel " Curriculum formativo e professionale" non previsto dai suddetti criteri il relativo punteggio potrà essere attribuito con motivata relazione.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purchè ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

## *1 B) PERSONALE NON DIRIGENZIALE*

### VALUTAZIONE TITOLI

In riferimento all'art. 42 della L.R. n. 11 del 12.05.2010 per come integrato dal comma 58 dell'art. 11 della L.R. dell'11.05.2012 n. 26, si precisa che per il personale dell'area del comparto i titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 220 del 27.03.2001 e non in applicazione del Decreto dell'Assessore Regionale per gli enti locali del 3 febbraio 1992 e seguenti emanati nel tempo, in quanto trattandosi di personale afferente al servizio sanitario si ritiene che vada applicato il predetto decreto ( DPR n. 220/2001), che disciplina meglio le modalità di valutazione e la peculiarità dei titoli per i concorsi del SSN.

#### *1B).1 - Personale appartenente ai profili dalla categoria "C" alla categoria "Ds":*

Ai sensi dell'art. 8 del citato DPR n. 220/01, i punti per la valutazione dei titoli sono 30.

Il predetto punteggio va così ripartito:

- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 10;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 5;
- curriculum formativo e professionale punti 5.

Titoli di carriera massimo punti 10:

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 11 lett. a), 20, 21 e 22 del DPR n. 220/01 nel seguente modo:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/01 e presso altre pubbliche amministrazioni:

1) servizio reso nel profilo professionale immediatamente superiore a quello messo a concorso, o in qualifiche corrispondenti, punti 1,50 per anno;

2) servizio reso nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno;

3) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti, punti 0,60 per anno.

Per la valutazione dei titoli di carriera dovranno essere osservati anche i seguenti principi generali:

- i servizi saranno valutati per il periodo che risulterà indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il servizio svolto;
- qualora nella dichiarazione sostitutiva non sia specificata la durata, il profilo professionale e la posizione funzionale nella quale il servizio è stato prestato lo stesso non sarà valutato;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà verrà accettata solo se redatta in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all'assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare, detta dichiarazione deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso;
- nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n° 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- i periodi di servizio omogeneo, prestati nella stessa posizione funzionale, sono cumulabili e in caso di servizi contemporanei sarà valutato quello più favorevole al candidato;
- i periodi di servizi prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- per i periodi di servizio non specificamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 Dicembre del primo anno al primo gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di gg. 30 o frazione superiore a gg. 15, non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
- il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
- il servizio prestato ai sensi dell'art. 15 septies ed octies del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i. è equiparato al servizio a tempo indeterminato;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, documentati con la copia del foglio matricolare, sono valutati punti 1,20 per anno, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero punti 0,60 per anno per il servizio in profilo o mansioni diverse da quelli a concorso ( cfr. art. 20 comma 2, del DPR n. 220/2001);
- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del DPR n. 761/79; i servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza;
- il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo d'impiego, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza, a condizione che la certificazione indichi chiaramente che la casa di cura è convenzionata o accreditata con il SSN e che il servizio è reso con rapporto di dipendenza;
- per il servizio prestato all'estero si rimanda all'art. 22 del DPR n. 220/01;
- non saranno valutati nei titoli di carriera: attestati laudativi, l'attività professionale espletata presso strutture private e/o convenzionate; l'attività prestata a titolo di volontariato né l'attività libero-professionale, a qualsiasi titolo;
- non saranno valutati, altresì, gli incarichi svolti in dipendenza del servizio espletato quale compito d'istituto;
- gli arrotondamenti di punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se le cifre decimali successive alla terza sono superiori a 500 e per difetto se tali cifre sono pari o inferiori a 500.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purchè ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

#### Titoli accademici e di studio massimo punti 10:

a) diploma di laurea del vecchio ordinamento o equiparata attinente al profilo professionale da conferire:

- votazione fino a 100= punti 1,00
- per ogni voto superiore a 100 fino a 110= punti 0,25 per voto fino ad un massimo di punti 2,50
- per la lode punti 0,50;
- ove il diploma di laurea sia non attinente al concorso i predetti punteggi sono ridotti del 50%;

b) diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale per le votazioni superiori all'equivalente di 9/10, punti 0,50; tale valutazione non sarà applicata per i concorsi il cui requisito di ammissione è la laurea;



- c) non è valutabile con alcuno dei predetti punteggi di cui alla lettera a) e b) il titolo fatto valere come requisito di ammissione;
- d) diplomi di specializzazione o master universitari di durata annuale e con esame finale attinenti al profilo professionale a concorso, punti 1,00, ove dalla certificazione non si evince la durata non sarà attribuito alcun punteggio;
- e) diplomi di specializzazione universitaria in profilo diverso da quello a concorso, punti 0.25 fino ad un massimo di punti 0,50;

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purchè ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, anche con riguardo ai vari livelli che il titolo possiede nell'ambito della formazione universitaria, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

#### Publicazioni e titoli scientifici massimo punti 5:

Saranno valutati con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, alla eventuale collaborazione di più autori.

Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e/o autocertificate ai sensi del DPR n. 445/00.

Ai fini di una corretta valutazione, si terrà conto:

- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altre categorie di punteggio;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativi o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Si precisa che le pubblicazioni ed i titoli scientifici indicativamente potranno essere valutati come segue:

- pubblicazione di alta originalità, su riviste nazionali od internazionali, pertinente o attinente alla disciplina a concorso, di un solo autore fino a punti 0,50 ciascuna;
- pubblicazioni su riviste nazionali o locali pertinenti od attinenti alla disciplina a concorso, di un solo autore fino a punti 0,25 ciascuna.

I punteggi di cui sopra se le pubblicazioni sono di più autori vanno divisi per il numero degli autori, fermo restando che le pubblicazioni dovute a più autori possono formare oggetto di valutazione in favore di uno solo di essi quando sia possibile enucleare l'effettivo contributo arrecato dal soggetto al lavoro

- titoli scientifici attinenti alla disciplina a concorso punti 0,10.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purchè ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

#### Curriculum formativo e professionale massimo punti 5:

Al curriculum sarà attribuito un punteggio globale desunto attraverso l'esame delle attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici in conformità a quanto stabilito al punto 4) dell' art. 11 del DPR 220/01.

In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari, che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale, che dovranno essere valutati come segue:

- 01) i titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale attinenti all'area funzionale a concorso saranno valutati con l'attribuzione di 0,02 punti per ogni credito ECM maturato per un massimo del 30% dei punti assegnabili;ciò ovviamente con riferimento esclusivo al personale soggetto ai crediti ECM;
- 02) i titoli di partecipazione in qualità di relatore o tutor a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale attinenti all'area funzionale a concorso saranno valutati con l'attribuzione di 0,02 punti per ogni credito ECM maturato per un massimo del 30% dei punti assegnabili;ciò ovviamente con riferimento esclusivo al personale soggetto ai crediti ECM;
- 03) i titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale non attinenti all'area funzionale a concorso non saranno valutati
- 04) corsi di formazione professionale in materia attinente al posto a concorso, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per un massimo di punti 0,50, ove dalla documentazione non si evinca la durata non sarà attribuito alcun punteggio;
- 05) idoneità in concorsi pubblici nella posizione funzionale superiore a quella oggetto del concorso punti 0,10;
- 06) attività didattica presso scuole del SSN o di altri enti pubblici, punti 0,15 per anno di insegnamento in proporzione alla durata indipendentemente dal numero delle materie di insegnamento per i periodi contemporanei;
- 07) borsa di studio attinente alla disciplina a concorso di durata di almeno tre mesi con valutazione finale punti 0,30 per anno, ove dalla documentazione non si evinca la durata non sarà attribuito alcun punteggio;
- 08) Master di durata inferiore ad un anno punti 0,10;
- 09) non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi nella stessa posizione funzionale a concorso.

Per ogni altro titolo rientrante nel “ Curriculum formativo e professionale” non previsto dai suddetti criteri il relativo punteggio potrà essere attribuito con motivata relazione.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purchè ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

1B). 2- Personale appartenente ai profili dalla categoria "A" alla categoria "Bs"-:

Ai sensi dell'art. 8 del citato DPR n. 220/01, i punti per la valutazione dei titoli sono 40.

Il predetto punteggio va così ripartito:

- titoli di carriera punti 15;
- titoli accademici e di studio punti 12;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 5;
- curriculum formativo e professionale punti 8.

Ai fini della valutazione dei titoli saranno applicati i criteri previsti dal DPR n. 220/01 e dal Decreto Presidenziale del 05/04/2005 pubblicato sulla GURS- Parte Prima- n. 18 del 29.04.2005.

Titoli di carriera massimo punti 15:

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 11 lett. a), 20, 21 e 22 del DPR n. 220/01 e quelle, per quanto compatibili, del Decreto Presidenziale del 05/04/2005, nel seguente modo:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/01 e presso altre pubbliche amministrazioni:

01) servizio reso nel profilo professionale immediatamente superiore a concorso, o in qualifiche corrispondenti, punti 1,50 per anno;

02) servizio reso nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno;

03) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti rispetto a quella a concorso, punti 0,60 per anno;

Per la valutazione dei titoli di carriera dovranno essere osservati anche gli altri principi generali, non in contrasto con quelli sopracitati, fissati al superiore paragrafo 1B.1) relativo al personale non dirigenziale delle categorie da "C" a "Ds".

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purchè ciò avvenga preventivamente ed in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

Titoli accademici e di studio massimo punti 12:

a) diploma di laurea del vecchio ordinamento o equiparata attinente al profilo professionale da conferire:

- votazione fino a 100= punti 1,00
- per ogni voto superiore a 100 fino a 110= punti 0,25 per voto fino ad un massimo di punti 2,50
- per la lode punti 0,50;
- ove il diploma di laurea sia non attinente al concorso i predetti punteggi sono ridotti del 50%;

- b) diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale per le votazioni superiori all'equivalente di 9/10 punti 0,50; tale valutazione non sarà applicata per i concorsi il cui requisito di ammissione è la laurea;
- c) non è valutabile con alcuno dei predetti punteggi di cui alla lettera a) e alla lettera b) il titolo fatto valere come requisito di ammissione;
- d) diplomi di specializzazione o master universitari di durata almeno annuale e con esame finale attinenti al profilo professionale a concorso, punti 1,00, ove dalla certificazione non si evinca la durata non sarà attribuito alcun punteggio;
- e) diploma di specializzazione universitaria in profilo diverso di quello a concorso punti 0,25 fino ad un massimo di punti 0,50.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purchè ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, anche con riguardo ai vari livelli che il titolo possiede nell'ambito della formazione universitaria, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

#### Pubblificazioni e titoli scientifici massimo punti 5:

Saranno valutati con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, alla eventuale collaborazione di più autori.

Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e/o autocertificate ai sensi del DPR n. 445/00.

Ai fini di una corretta valutazione, si terrà conto:

- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altre categorie di punteggio;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativi o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Si precisa che le pubblicazioni ed i titoli scientifici indicativamente potranno essere valutati come segue:

- pubblicazione di alta originalità, su riviste nazionali od internazionali, pertinente o attinente alla disciplina a concorso, di un solo autore fino a punti 0,25 ciascuna;
- pubblicazioni su riviste nazionali o locali pertinenti od attinenti alla disciplina a concorso, di un solo autore fino a punti 0,15 ciascuno.

I punteggi di cui sopra, se le pubblicazioni sono di più autori, vanno divisi per il numero degli autori, fermo restando che le pubblicazioni dovute a più autori possono formare oggetto di valutazione in favore di uno solo di essi quando sia possibile enucleare l'effettivo contributo arrecato dal soggetto al lavoro.

- titoli scientifici attinenti al posto a concorso punti 0,20.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purché ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

#### Curriculum formativo e professionale massimo punti 8:

Al curriculum sarà attribuito un punteggio globale desunto attraverso l'esame delle attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici in conformità a quanto stabilito al punto 4) dell' art. 11 del DPR 220/01.

In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari, che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale, che a titolo indicativo potranno essere valutati come segue:

- 01) i titoli di partecipazione a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale attinenti all'area funzionale a concorso saranno valutati solo se di durata di almeno tre giorni e con esame finale punti 0,005 ciascuno;
- 02) i titoli di partecipazione, in qualità di relatore o tutor, a congresso, convegno e seminario o corso di aggiornamento professionale attinenti all'area funzionale a concorso saranno valutati solo se di durata di almeno tre giorni punti 0,005 ciascuno;
- 03) corsi di formazione professionale in materia attinente al posto a concorso, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,10 per un massimo di punti 0,50, ove dalla documentazione non si evinca la durata non sarà attribuito alcun punteggio;
- 04) idoneità in concorsi pubblici nella posizione funzionale superiore a quella oggetto del concorso punti 0,10;
- 05) attività didattica presso scuole del SSN o di altri enti pubblici, punti 0,20 per anno di insegnamento in proporzione alla durata indipendentemente del numero delle materie di insegnamento per i periodi contemporanei;
- 06) borsa di studio attinente al profilo professionale a concorso di durata di almeno tre mesi con valutazione finale punti 0,10 per anno, ove dalla documentazione non si evinca la durata non sarà attribuito alcun punteggio;
- 07) non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi nella stessa posizione funzionale a concorso.

Per ogni altro titolo rientrante nel “ Curriculum formativo e professionale” non previsto dai suddetti criteri il relativo punteggio potrà essere attribuito con motivata relazione.

Resta fatta salva la facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire ulteriori criteri, purché ciò avvenga preventivamente in sede di determinazione dei criteri generali nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando il punteggio massimo attribuito alla categoria.

## 2) TEMPO DETERMINATO

### *2 A) Concorsi a tempo determinato, per soli titoli*

La formulazione delle graduatorie per soli titoli sia della dirigenza che del comparto avverrà con le medesime modalità previste per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al punto “ 1) Tempo indeterminato”.

### *2 B) Concorsi a tempo determinato per titoli e colloquio*

Qualora per casi eccezionali l'Azienda si dovesse determinare di indire concorsi per titoli e colloquio, la valutazione del colloquio avverrà con il punteggio previsto dalla normativa per la prova orale nei concorsi pubblici per titoli ed esami, mentre per la valutazione dei titoli saranno utilizzati i criteri indicati al superiore paragrafo " 1) Tempo indeterminato".

#### *2 C) Composizione Commissioni giudicatrici per avviso a tempo determinato*

Le Commissioni saranno nominate con disposizione del Direttore Generale con la seguente composizione:

##### Per il personale dirigenziale della Area Medica, Veterinaria e Sanitaria non Medica:

- dal Direttore Sanitario o un suo delegato preferibilmente Direttore di Struttura Complessa della disciplina a concorso od equipollente, in qualità di Presidente;
- da due Dirigenti della disciplina oggetto del concorso od equipollente, in qualità di componenti;
- da un funzionario amministrativo non inferiore alla categoria "C" con funzioni di Segretario;

##### Per il personale dirigenziale della Area Professionale, Tecnica e Amministrativa:

- dal Direttore Amministrativo o un suo delegato preferibilmente Direttore di Struttura Complessa del profilo professionale a concorso, in qualità di Presidente;
- da due Dirigenti del profilo professionale oggetto del concorso, in qualità di componenti;
- da un funzionario amministrativo non inferiore alla categoria "C" con funzioni di Segretario;

##### Per il personale non dirigenziale:

- a) per i profili del ruolo sanitario: dal Direttore Sanitario o un suo delegato preferibilmente Direttore di Struttura Complessa, in qualità di Presidente;
- b) per i profili del ruolo tecnico, professionale ed amministrativo: dal Direttore Amministrativo o un suo delegato preferibilmente Direttore di struttura complessa, in qualità di Presidente;
- c) sia per i profili del ruolo sanitario che per quelli del ruolo tecnico, professionale ed amministrativo: da due dirigenti appartenenti allo stesso profilo di quello messo a concorso, in qualità di componenti e da un funzionario amministrativo non inferiore alla categoria "C" con funzioni di Segretario.

In caso di mancanza di personale nell'ASP di Palermo dello stesso profilo a concorso si potrà procedere alla nomina di personale appartenente anche di altra area rispetto al profilo a concorso.

#### *2 D) Modalità conferimento degli incarichi*

Gli incarichi temporanei e/o le supplenze afferenti alle figure professionali della Dirigenza e del Comparto sono conferiti nel seguente modo:

- l'incarico sarà conferito nel rispetto dell'ordine della graduatoria. Solo dopo l'esaurimento fino all'ultimo candidato della graduatoria potrà ricominciarsi a conferire nuovi incarichi dal primo classificato e successivi;
- i candidati nominati vincitori verranno convocati per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai fini della immissione in servizio; coloro che non si dovessero presentare o trasmettere comunicazione di accettazione entro la data ed ora di convocazione saranno considerati rinunciatari;
- in caso di rinuncia da parte del candidato prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ovvero pur avendo firmato il contratto non prende servizio alla data stabilita si attribuisce l'incarico e/o la supplenza mediante lo scorrimento della graduatoria, nel rispetto dell'ordine della stessa non riconvocando i candidati che nella medesima seduta hanno già accettato altre sedi ovvero hanno già rinunciato per qualsiasi motivo;
- l'incaricato ( compreso colui cui è stato prorogato l'incarico) che si dimetta prima della data di naturale scadenza per qualsiasi motivo, non ha titolo per tutta la prevista durata dell'incarico già in itinere al conferimento di un incarico e/o supplenza né per lo stesso profilo professionale e disciplina per il quale risulta in servizio né per altro profilo professionale e disciplina, senza che lo stesso possa vantare alcun diritto e/o pretesa; analogamente il personale con contratto a tempo determinato in itinere in Azienda non può avere conferiti altri incarichi di qualunque profilo;
- il personale dipendente a tempo indeterminato dell' Azienda non può partecipare a selezioni per il conferimento di incarichi o supplenze per il profilo e disciplina che ricopre di ruolo;
- il candidato che dà la propria disponibilità per l'attribuzione dell'incarico e/o supplenza che non si presenta per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nella data stabilita dall'ASP a seguito di apposita convocazione dovrà corrispondere alla Amministrazione a titolo di penale un'indennità pari a 15 giorni di retribuzione; Analogamente dovrà corrispondere detta penale il candidato che non assuma servizio nella data stabilita nel contratto individuale di lavoro o dovesse rinunciare prima di prendere servizio, fermo restando le altre clausole previste dal contratto individuale di lavoro;
- la graduatoria, sia per titoli e colloquio, che per soli titoli, avrà validità di anni uno dalla sua approvazione e, in casi eccezionali, potrà essere utilizzata anche dopo tale data, nelle more della approvazione delle nuove graduatorie.

#### Norme Finali

Ai componenti ed al Segretario delle commissioni esaminatrici previsti dal presente regolamento saranno corrisposti i compensi onnicomprensivi previsti dalla normativa vigente per le commissioni dei concorsi pubblici per titoli ed esami, per cui non potranno essere corrisposte indennità per lavoro straordinario o similari.

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.

Il presente Regolamento sostituisce quello approvato dall'ASP di Palermo ( giuste deliberazioni n. 810 del 29.09.2011 e n. 878 del 19.10.2011) e vigente fino alla data di adozione della deliberazione di approvazione del Regolamento in argomento, purchè non siano state ancora iniziate dalle Commissioni Esaminatrici le relative procedure.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
( Dr. Salvatore Cirignotta)

